

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 185

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1988

Modifica all'articolo 58 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla data di entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948), ed a distanza di quasi quarant'anni, non si può non tenere presente che — nei vari settori della vita economica e civile — il limite di età ha avuto costanti riduzioni al fine del riconoscimento della maggiore età e della piena capacità giuridica.

Tanto è avvenuto per i contratti di lavoro, per gli istituti dell'adozione e della curatela, per il matrimonio, eccetera. Nè può tacersi che l'attuale legislatore, anche per l'aborto, ha manifestato la tendenza a ridurre il limite di età per l'autodeterminazione e che la dottrina penale altre innovazioni tende ad introdurre in rapporto alla capacità di intendere e di volere. Perciò appare giusto collegare le disposizioni dell'articolo 58 della Costituzione all'evoluzione che, nei vari settori operativi e sociali, si è avuta in

tema di maggiore età, ricordando in modo particolare l'ammissione al voto per le elezioni politiche per la Camera dei deputati e per quelle amministrative e regionali anche dei giovani diciottenni.

Il testo dell'articolo 58 della Costituzione stabilisce:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno».

Per ragioni di maggiore omogeneità e di migliore aderenza alla evoluzione sociale si propone la sostituzione del testo dell'articolo 58 della Costituzione con questo, che riduce i limiti di età sia per l'elettorato attivo che per l'elettorato passivo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età».